

I permessi sono frazionabili in ore

Sembra avviato a soluzione il problema della frazionabilità in ore mensili e relative modalità di fruizione, in alternativa ai tre giorni di permessi previsti dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/1992. Permessi che, ai sensi del suddetto comma, possono essere concessi al dipendente che assiste un parente disabile in stato di gravità purché non ricoverato, 24 ore su 24, presso strutture ospedaliere o simili. Un problema la cui soluzione è stata da sempre oggetto di una diversa interpretazione sia da parte dell'Inps sia dell'Inpdap. È quanto si ricava dalla lettura dei messaggi n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007 inviati dall'Inps nazionale alle proprie sedi territoriali. Al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, si legge appunto nel primo dei due messaggi, il ministero del lavoro e della previdenza sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso mensile, anche frazionandoli in permessi orari.

Tale frazionamento, conclude il messaggio, non potrà portare, comunque, al superamento di 18 ore mensili di permesso, in alternativa ai tre giorni mensili previsti dal comma 3 dell'articolo 33 citato in premessa. Quest'ultima affermazione è stata, peraltro, subito rettificata con il secondo messaggio

inviato appena dieci giorni fa, nel quale si legge che il predetto limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere. Viene inoltre precisato che il massimale di 18 ore mensili si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di 36 ore articolato su sei giorni lavorativi. Nel caso di lavoro settimanale inferiore a sei giorni lavorativi, il numero delle ore di permesso fruibili deve invece essere individuato, a titolo esemplificativo, nel seguente modo: 1) se l'orario di lavoro settimanale di 36 ore si svolge su cinque giorni lavorativi, le ore di permesso mensili saranno 21,6, derivanti dall'applicazione dal seguente algoritmo di calcolo: $36:5 \times 3$; 2) se l'orario di lavoro settimanale di 40 ore si svolge su cinque giorni lavorativi, le ore di permesso mensili saranno 24, derivanti dal seguente algoritmo di calcolo: $40:5 \times 3$. La possibilità di fruire dei tre giorni di permesso anche frazionandoli in permessi orari, trova applicazione anche nei confronti del personale della scuola che assiste un parente handicappato in stato di gravità. Anche nei suoi confronti trova applicazione il predetto algoritmo di calcolo. Ne consegue che: 1) il personale Ata, il cui orario di lavoro settimanale è di 36, potrà fruire di 18 ore mensili di permesso se l'orario è articolato su sei giorni lavorativi; se articolato su cinque, di 21,6 ore; 2) il personale docente, il cui orario di servizio settimanale è di 25 ore, se presta servizio nella scuola dell'infanzia; di 24 ore se presta servizio nella scuola primaria e di 18 ore se presta servizio nella scuola secondaria potrà fruire di ore di permesso mensili pari rispettivamente 12,49, 12 e a 18, nel caso in cui il servizio è prestato su sei giorni lavorativi. Se prestato su cinque giorni le ore di permesso mensili saranno, invece, di 15 per i docenti della scuola dell'infanzia, di 14,4 per i docenti della scuola primaria e di 10,8 per quelli della scuola secondaria. (riproduzione riservata)



Gianpaolo Sassi

Franco Bastianini